

Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

UFFICIO DI STAFF
CONTENZIOSO – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO – GIUDICE DI PACE
RESPONSABILE DEL SETTORE: Segretario Generale dott. Tommaso De
Girolamo

Registro Generale n. 619 del 13/06/2019

Registro Settore n. 97 del **28/05/2019**

OGGETTO: Liquidazione d.f.b. lettera "a" sentenza n. 90/2019 – Del Prete Giuseppe e avv. Pasquale Baldassarre

() LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> • Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 • Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.
Il responsabile settore

Responsabile del procedimento ex lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE

Segretario Generale

Dott. Tommaso De Girolamo

Il Responsabile

Premesso che in data 08/01/2019 veniva pubblicata la sentenza n.90/2019 con la quale il TAR Campania, pronunciandosi sul giudizio promosso da Giuseppe Del Prete, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Baldassarre, per l'ottemperanza dell'ordinanza di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Nola prot. gen. 5856/2013, ha condannato il Comune di Marigliano al pagamento in favore del sig. Del Prete Giuseppe della somma di € 3.429,69 oltre spese di procedura nonché al pagamento delle spese di lite per il giudizio di ottemperanza per € 750,00 oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso Contributo Unificato, con attribuzione al procuratore del ricorrente;

Vista la proposta di delibera al Consiglio Comunale, prot. gen. 7819 del 03/05/2019, per il riconoscimento quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 TUEL lettera "a", e il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti prot. gen. 2169 del 08/05/2019;

Dato atto che la proposta di deliberazione, trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, non è stata ancora calendarizzata;

Preso atto di quanto sancito dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, con la deliberazione n.2/2018, che si è pronunciata in favore del pagamento dei debiti fuori bilancio, nella sola ipotesi delle sentenze esecutive, ancor prima della delibera consiliare di riconoscimento;

Dato atto che tale indicazione corrisponde all'orientamento del legislatore, e si limita alla sola ipotesi dei debiti derivanti da sentenze esecutive di cui alla lettera "a" dell'art.194 TUEL, in quanto in tal unico caso, il Consiglio Comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito essendo lo stesso stabilito in un provvedimento dell'autorità giudiziaria ed il riconoscimento è atto dovuto;

Considerato che l'Ente è tenuto a saldare il debito in forza della natura del provvedimento giurisdizionale posto che, in caso contrario, il creditore può ricorrere a misure esecutive per recuperare il suo credito, con maggiore pregiudizio per l'Ente, e nel caso specifico alle spese di nomina del Commissario ad acta trattandosi di giudizio di ottemperanza;

Considerato che i fondi per la liquidazione dei debiti fuori bilancio sono stati finanziati ed impegnati sull'esercizio finanziario 2019;

Viste le fatture n.5/2013 e n.12/2019 trasmesse in copia dall'avvocato Pasquale Baldassarre, relativa sia alle competenze di cui al giudizio di esecuzione che al giudizio di ottemperanza;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione del debito fuori bilancio in questione;

Viste la Circolare n. 203/1994 del Ministero delle Finanze e la Risoluzione n.106/E/2006

dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso;

Accertato, pertanto, in applicazione della normativa vigente e della dottrina elaborata in materia, che:

- nei casi di distrazione di onorari a favore del difensore ex art.93 c.p.c. la fattura deve essere emessa solo nei confronti del cliente;
- il professionista, in forza della condanna contenuta in sentenza, ha il diritto di pretendere dalla parte soccombente anche il pagamento di quanto dovuto a titolo di IVA qualora la predetta imposta non possa essere detratta;
- la parte soccombente è obbligata a tenere indenne la controparte del costo del processo ed è tenuta al pagamento della fattura in favore del procuratore in virtù della condanna ma, non potendo essere intestataria della medesima, non sussiste l'obbligo del procuratore distrattario di emettere la fattura elettronica;
- in applicazione dell'art.25 del DPR 600/73, secondo cui il sostituto d'imposta ha l'obbligo della ritenuta sulle prestazioni di lavoro autonomo "*ancorché...rese a terzi o nell'interesse di terzi*", il Comune di Marigliano – soccombente sarà tenuto a operare (e a versare) la ritenuta sul compenso erogato al legale distrattario, che lo percepisce a fronte di prestazioni professionali, rese nell'interesse del suo cliente vittorioso;

Dato atto che per l'adottando provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento, a norma delle disposizione legislativa;

Visto il TUEELL n. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la delibera di G.C. n. 175/2018 avente ad oggetto: "Rideterminazione assetto organizzativo dell'Ente nuovo Organigramma del Comune di Marigliano";

Visto il Decreto Sindacale n.34 del 03/12/2018 con il quale è stato conferito al sottoscritto incarico di posizione organizzativa dell'Ufficio di Staff, comprendente i servizi Contenzioso, Presidenza del Consiglio Comunale e Giudice di pace;

DETERMINA

- di dare atto, per le ragioni espresse in narrativa, che il debito fuori bilancio rientra nella casistica dell'art.194 lettera "a" del TUEELL, scaturito dalla sentenza n. 90/2019 del TAR Campania Napoli;
- di liquidare al sig. Del Prete Giuseppe C.F.: DLPGPP68H16D789U, residente in Frattamaggiore alla via Giolitti n.2, la somma di € 3.429,69 al lordo delle ritenute fiscali previste dalle normative vigenti in materia di pignoramento presso terzi;
- di accreditare l'importo di € 3.429,69 sul c/c intestato al sig. Del Prete Giuseppe avente IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxx;
- di liquidare all'avv. Pasquale Baldassarre con studio in Napoli alla via Armando Diaz n.24 C.F.: BLDPQL64P10F839S – Partita IVA 06501600636 la somma complessiva di € 2.136,07;

- di accreditare all'avv. Pasquale Baldassarre la somma di € 2.014,79 (di cui € 121,28 a titolo di ritenuta d'acconto sulla fattura n.5/13) su c/c IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxxxx;
- di dare atto che la spesa di € 5.565,76 risulta impegnata sul cap. 2495/29 del bilancio 2019 impegno n.1130;
- **di dare atto che si è verificata un'economia di spesa di € 107,73;**
- di trasmettere la presente determina di liquidazione al servizio finanziario per gli adempimenti prescritti dai commi 3 e 4 dell'art. 184 del TUEL 267/2000.

IL RESPONSABILE

Segretario Generale

Dott. Tommaso De Girolamo